

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1923)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 30 settembre 1971 (V. Stampato n. 2905)

d'iniziativa dei deputati BOFFARDI Ines, ALLEGRI, ALLOCCA, AMADEO, ANSELMI Tina, BALASSO, BARBI, BIANCHI Fortunato, BIANCHI Gerardo, BIONDI, BORRA, BOSCO, BOVA, CALVETTI, CALVI, CARENINI, CATTANEI, CICCARDINI, COMPAGNA, ERMINERO, FIORET, FUSARO, GITTI, GRASSI BERTAZZI, GUNNELLA, HELFER, IANNIELLO, ISGRÒ, LOBIANCO, MANCINI Vincenzo, MAROCCO, MERENDA, MERLI, MONTI, NICOLINI, NUCCI, PISICCHIO, PISONI, PITZALIS, RAUSA, REVELLI, SALOMONE, SANGALLI, SANTI, SCHIAVON, SGARLATA, SQUICCIARINI, STELLA, TANTALO, TRAVERSA, VAGHI e VECCHIARELLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1971*

Compensi al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attività svolta a favore degli Istituti ed
Enti previdenziali e assistenziali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, gli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali sono tenuti a versare, a partire dal 1° gennaio 1971,

un contributo corrispondente a quello affluito al capitolo 3453 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1970, incrementato del 30 per cento, per la maggiore attività svolta dal personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a favore degli Istituti ed Enti medesimi.

Tale maggiore contributo sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in apposito capitolo, con le modalità di cui all'articolo 12, sesto ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per essere destinato, a partire dalla stessa data, a favore del dipendente personale centrale e periferico che esplica attività connessa con quella degli Istituti previdenziali ed assistenziali, in base alle qualifiche rivestite.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.